



COMUNE DI FONTANIVA
(Provincia di Padova)

Prot. n° 613

Li 20 gennaio 2016

OGGETTO: Disposizioni per la segnalazione degli illeciti di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto l'art. 54 bis, comma 1, del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, inserito dall'art. 1, comma 51, della legge 6.11.2012 n. 190 (Disposizioni per la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), il quale dispone che *"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia"*;

Visto il D.P.R. 16.4.2013 n. 62 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e, in particolare l'art. 8, ad oggetto "Prevenzione della corruzione", il quale prevede che *"il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza"*;

Visto il Codice di comportamento del Comune di Fontaniva, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 30.01.14 e, in particolare, l'art. 8 il quale prevede che *"... il dipendente presta la sua collaborazione al Segretario Comunale nelle sue funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione ... omissis"*;

Visto il "Piano nazionale anticorruzione" del 06.09.2013, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con particolare riferimento al paragrafo n. 3.1.11, ad oggetto *"Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)"*, laddove si prescrive che *"ciascuna amministrazione deve prevedere al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni la cui gestione deve essere affidata a un ristrettissimo nucleo di persone (2/3) ..."*;

Visto il "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015 – 2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16.07.2015;

Dato atto che il "Piano triennale di prevenzione della corruzione" citato prevede un aggiornamento dei dipendenti sulle procedure di segnalazione degli illeciti a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione;

Precisato che la segnalazione si configura essenzialmente come uno strumento preventivo, la cui funzione primaria è quella di portare all'attenzione dell'organismo preposto i possibili rischi di illecito o negligenza di cui si è venuti a conoscenza;

Ritenuto, pertanto, in qualità di *"Responsabile prevenzione corruzione"* di questo Comune, di adottare un provvedimento che individui, nell'ambito della struttura comunale, gli organi preposti a

ricevere le segnalazioni, da parte dei dipendenti, di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, e disciplini altresì le modalità con le quali le predette segnalazioni debbono essere effettuate;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di stabilire che la segnalazione di condotte illecite, ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, sia indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato nel Segretario Generale con delibera di G.C. n. 29/2013;
2. di precisare che le condotte illecite, oggetto di segnalazioni ai sensi del succitato art. 54-bis del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165, riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità a danno dell'interesse dell'ente;
3. il Responsabile per la prevenzione della corruzione, qualora riscontri che i fatti segnalati presentino una rilevanza disciplinare, ne dà tempestiva informazione al responsabile di P.O. preposto al settore di assegnazione del dipendente autore della condotta illecita e all'Ufficio per i procedimenti disciplinari, oltre, ravvisandone i presupposti, all'Autorità Giudiziaria;
4. di stabilire che la segnalazione di cui al punto 1), potrà essere effettuata utilizzando il modello allegato, reperibile nel sito web del Comune nello spazio dedicato all'anticorruzione.
La segnalazione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:
 - a. mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica del Segretario Comunale (segnalazioneilleciti@comune.fontaniva.pd.it) ed in tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dal Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi il caso in cui non è opponibile per legge;
 - b. a mezzo del servizio postale (in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione, indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione, venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale");
 - c. a mezzo consegna personale al Responsabile per la prevenzione della corruzione.



IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco dr. Sorace